



[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

CESSIONE DI AZIONI

Trasferimento di partecipazioni societarie e termini di prescrizione alle garanzie patrimoniali

Gianmarco Di Stasio, Marzio Molinari e Clara Balboni, studio legale e tributario Russo De Rosa Associati -

sentenza Corte di Cassazione, Sez. II, 24.07.2014, n. 16963

Un aspetto sovente discusso nell'ambito dei trasferimenti di partecipazioni azionarie è quello che attiene i termini di prescrizione delle garanzie patrimoniali, in modo particolare per quanto riguarda la possibilità, posta in capo all'acquirente, di far valere eventuali passività non contabilizzate insorte dopo l'acquisto. Come noto, le garanzie sono clausole con le quali il venditore si assume il rischio che i beni sociali – con ciò intendendosi anche diritti e obbligazioni di fonte normativa o contrattuale – non presentino le caratteristiche dedotte in contratto e si obbliga a indennizzare l'acquirente qualora si verifichi tale eventualità. In particolare, le clausole di garanzia sono convenzionalmente suddivise in *legal warranties* e *business warranties*: le prime riguardano le caratteristiche delle partecipazioni e sono ritenute promesse di vantaggi giuridici, le seconde vengono qualificate come garanzie patrimoniali – reddituali concesse dal venditore all'acquirente, in merito a potenziali eventi negativi che potranno manifestarsi in un momento successivo al trasferimento della titolarità della partecipazione, ove tali circostanze trovino la loro genesi in fatti anteriori alla cessione.

L'aspetto più critico che interessa tali clausole concerne la loro qualificazione giuridica. Invero, qualora tali clausole di garanzia siano classificate come "qualità giuridiche" ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., esse saranno ricomprese all'interno delle garanzie legali e, in quanto tali, saranno soggette al termine di prescrizione annuale e non derogabile dalle parti previsto all'art. 1495 cod. civ. Diversamente, nel caso in cui siano considerate "altro" rispetto alle qualità giuridiche di cui sopra e, quindi, rispetto all'oggetto principale del trasferimento, non si applicherà il breve termine di prescrizione annuale summenzionato, poiché si farà ricorso all'ordinario termine prescrizionale di durata decennale. È facile comprendere come l'assenza di regole certe nell'utilizzo di questi strumenti possa rappresentare un ostacolo agli investimenti nelle aziende, dato il breve lasso di tempo entro il quale l'acquirente può far valere la propria pretesa sulla base delle previsioni contrattuali. Il rischio per gli acquirenti è costituito dal non poter più agire nei confronti del venditore (decorso un anno) per essere indennizzati da eventuali difformità tra quanto garantito e l'effettiva consistenza patrimoniale della società. A tale riguardo, dottrina e giurisprudenza sono schierate in maniera diametralmente opposta. La prima, difatti, non ritiene applicabile l'annuale termine di prescrizione previsto all'art. 1495 cod. civ. per un duplice ordine di ragioni. Primariamente, in quanto sostiene che tali clausole rappresentano elementi accessori, ulteriori rispetto all'oggetto principale dedotto nel contratto e, secondariamente, adduce come argomento il fatto che manca la *ratio* sottostante

l'applicazione dell'art. 1495 cod. civ.: la *traditio* – l'immissione del bene nel possesso dell'acquirente – in quanto la vendita della partecipazione ha ad oggetto unicamente queste ultime e non trasferisce il possesso dei beni sottostanti, nel senso giuridico sopra indicato, ossia la quota del patrimonio, la quale rimane nella disponibilità della società. Inoltre, il rimedio previsto in caso di violazione delle *business warranties* è l'indennizzo, un rimedio di natura puramente contrattuale, non soggetto alle limitazioni temporali di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge e promesso anche a prescindere dalle attuali caratteristiche patrimoniali dell'azienda, in quanto legato ad una situazione che potenzialmente si genererà in futuro.

Al contrario, la corrente maggioritaria della giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene automaticamente applicabile alle *business warranties* l'art. 1495 cod. civ. A titolo esemplificativo, si ricorda la pronuncia del 13.12.2006, n. 26690, con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel contratto avente ad oggetto la cessione di azioni o quote di una società di capitali o di persone, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 cod. civ. solo nel caso in cui il cedente abbia fornito al riguardo specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, essendo sufficiente che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto.

Di indirizzo contrario è invece la sentenza n. 16963, depositata il 24 luglio scorso, con cui la Corte di Cassazione ha attuato un vero e proprio *revirement* rispetto al previgente e prevalente orientamento giurisprudenziale. In sostanza, la Suprema Corte è giunta a riconoscere la natura di obbligazione accessoria alle clausole di garanzia stipulate dal venditore a tutela dell'acquirente, per gli eventuali rilievi fiscali insorti successivamente al trasferimento della partecipazione e ne ha determinato, di conseguenza, l'applicazione del termine di prescrizione decennale. Nel caso di specie, le parti avevano firmato un contratto avente ad oggetto l'alienazione di azioni di una società, con clausola compromissoria che demandava a un collegio arbitrale la risoluzione di eventuali controversie. In seguito alla stipula del contratto, erano intervenute passività, tra cui sopravvenienze passive e perciò la società acquirente aveva ritenuto che di tali eventi negativi avrebbe dovuto risponderne il venditore, corrispondendo l'indennizzo pattuito nella clausola di garanzia. Il collegio arbitrale adito aveva dunque accertato e accordato la corresponsione dell'indennizzo da parte del venditore agli acquirenti dati tali avvenimenti causati dalla violazione di norme fiscali e contributive. Successivamente, i venditori avevano impugnato il lodo di fronte alla Corte d'Appello di Milano, la quale, con la notissima sentenza – *tranchant* – n. 3138 del 21.11.2008, aveva riformato la pronuncia degli arbitri, dichiarando la nullità del lodo, condannando gli attori alla restituzione delle somme versate nonché accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti per il decorso del termine annuale ex art. 1495 cod. civ. I giudici dell'impugnazione avevano dunque stabilito l'applicazione della disciplina relativa alle garanzie legali alle clausole di garanzia previste nel contratto, in quanto queste costituivano qualità del bene e quindi rientravano nell'oggetto sostanziale del trasferimento. In questo modo, la Corte d'Appello aveva considerato le partecipazioni sociali come beni immateriali che non potevano essere separati da quelli ricompresi nel patrimonio della società.

Con il ricorso in Cassazione, la parte soccombente aveva lamentato di non potersi applicare il termine di prescrizione annuale alle garanzie di cui sopra, sostenendo che non si trattava di caratteristiche integranti l'oggetto principale della cessione, bensì di obbligazioni accessorie, in quanto tali separate rispetto alla prestazione primaria del contratto e, di conseguenza, sottostanti ad un termine di prescrizione decennale e non annuale. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che le clausole con cui il venditore si

obbliga a indennizzare il compratore, nel caso in cui la consistenza patrimoniale risulti diversa da quella concordata nel contratto, non integrano le qualità promesse dei beni venduti, poiché le qualità «sono quelle che attengono alla struttura materiale, alla funzionalità o anche alla mancanza di attributi giuridici della cosa venduta». I giudici evidenziano come le obbligazioni assunte dal venditore, il quale si impegna a corrispondere all'acquirente un indennizzo nel caso in cui si producano danni, perdite o sopravvenienze passive, costituiscono delle vere e proprie prestazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto. Ne consegue, quindi, che il termine di prescrizione da applicarsi è quello ordinario decennale.

Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla pronuncia in esame è l'apparente contrasto fra l'intera impostazione della sentenza e il contenuto del principio di diritto: la struttura argomentativa che illustra le motivazioni, infatti, è stata impostata dalla Corte ponendo particolare attenzione alle sopravvenienze passive. Diversamente, nel principio di diritto formulato per il giudizio di rinvio, i giudici sembrano allargare l'applicazione della disciplina sovraesposta anche (e genericamente) alle "passività", ampliando così notevolmente l'ambito di applicazione della prescrizione ordinaria decennale e, presumibilmente, dando il "la" ad un nuovo dibattito interpretativo.

Gianmarco Di Stasio, Marzio Molinari e Clara Balboni,
studio legale e tributario Russo De Rosa Associati